



Citta' di Modugno

SERVIZIO AVVOCATURA - CONTENZIOSO

GUIDA PRATICA PER I SINISTRI

Il Sindaco

Ing. Nicola Bonasia

**L'Assessore Avvocatura e Contenzioso
Vice Sindaco**

Avv. Giuseppe Montebruno

Il Responsabile del Servizio

Avv. Cristina Carlucci

INDICE

| | |
|---|----------------|
| Perché una Guida Pratica per i Sinistri? | pag. 3 |
| Descrizione sintetica del procedimento | pag. 4 |
| Modulistica per la denuncia di un sinistro | pag. 6 |
| Modalità di presentazione della denuncia di un sinistro | pag. 7 |
| Documenti necessari per denunciare un sinistro..... | pag. 7 |
| Recapiti utili alla cittadinanza | pag. 8 |
| Sei l'avvocato difensore del sinistrato? Informazioni sull'esecuzione delle sentenze | pag. 9 |
| Convenzioni di negoziazione assistita | pag. 10 |
| Presupposti del risarcimento del danno - limiti alla responsabilità del Comune..... | pag. 15 |
| Normativa di riferimento | pag. 20 |

Perché una Guida Pratica per i Sinistri?

Il Sindaco Ing. Nicola Bonasia, l'Assessore all'Avvocatura e Contenzioso, Avv. Giuseppe Montebruno ed il Responsabile del Servizio Avvocatura e Contenzioso, Avv. Cristina Carlucci mettono a disposizione della cittadinanza e degli avvocati difensori, in modo del tutto innovativo, la presente "Guida Pratica per i Sinistri" , contenente la modulistica per la denuncia dei sinistri ed ogni supporto documentale ed informativo utile per la gestione di tutte le fasi dei sinistri, dalla denuncia alla conclusione della pratica mediante la liquidazione dei risarcimenti ovvero il rigetto dell'istanza. Tanto, al fine di garantire, in modo economico, efficace ed informatizzato, un incremento della qualità del servizio erogato, secondo un modello organizzativo vicino alle esigenze dei cittadini.

La presente Guida costituisce infatti uno degli strumenti per l'attuazione dell'obiettivo relativo alla "Innovazione della Pubblica Amministrazione", incentrato su un nuovo modello organizzativo per il Comune di Modugno, che pone il cittadino al centro del servizio pubblico, consentendo l'immediato reperimento di ogni informazione utile anche a seguito delle novità legislative introdotte (vedi, ad es. Decreto Legge n. 132/2014 convertito in Legge n. 162/2014 introduttivo del nuovo istituto della convenzione di negoziazione assistita).

La Guida Pratica per i Sinistri, infatti, nasce dall'ascolto delle richieste informative dei cittadini e degli avvocati difensori e risponde alle esigenze degli utenti di celerità nel reperimento delle informazioni, dei recapiti e della modulistica per la denuncia dei sinistri, in modo da garantire un'attività pubblica efficiente e vicina alle esigenze degli utenti, orientata all'incremento della qualità dei servizi erogati, al miglioramento continuo delle prestazioni ed alla massima soddisfazione del cittadino.

AVVERTENZA: la presente Guida non sostituisce in alcun modo le previsioni normative o regolamentari vigenti o altre indicazioni degli Uffici che in caso di difformità si intendono prevalenti rispetto alla Guida stessa. Né la Guida né stralci di essa possono essere prodotti in giudizio o possono essere utilizzati senza il preventivo consenso del Comune di Modugno.

Descrizione sintetica del procedimento

Nel caso in cui un cittadino ritenga di aver subito dei danni materiali o fisici la cui causa sia ascrivibile al Comune di Modugno, può presentare denuncia del sinistro tramite il fac simile di seguito riportato, corredato da tutta la documentazione disponibile.

La persona che intende denunciare un sinistro, per esempio nel caso in cui sia avvenuto a causa di buche o dissesti della pavimentazione di marciapiedi, strade o di altre aree comunali, dovrebbe chiedere l'intervento della Polizia Municipale, la quale, effettuato il sopralluogo, redige un verbale che serve per istruire la pratica di indennizzo.

In base al principio del *neminem laedere*, per aversi la responsabilità della P.A. , quale proprietaria o gestore della strada o dell'area pubblica su cui si è verificato il danno cagionato da un dissesto del manto stradale, è necessario che il pericolo non sia visibile e non sia prevedibile e che entrambi questi elementi concorrano nella causazione del fatto illecito, oltre alla mancata osservanza delle comuni regole di prudenza e diligenza poste a tutela dell'incolumità dei terzi e del loro patrimonio.

L'apertura del sinistro da parte dell'Ente avviene a seguito della ricezione della denuncia dal cittadino o dall'avvocato difensore, inviata ai recapiti indicati nel paragrafo: "Modalità di presentazione della denuncia di un sinistro" (pag.6).

In caso di sinistro con richiesta risarcitoria di importo inferiore alla franchigia prevista dalla polizza assicurativa vigente per RCT-RCO (€ 20.000,00), il Servizio Avvocatura e Contenzioso trasmette la denuncia alla società di gestione incaricata dal Comune (C.S.& A. Consulting sas), la quale avvierà l'istruttoria formale comunicando all'interessato l'avvenuta presa in carico della posizione.

Se ritenuto opportuno e/o necessario sarà richiesta la disponibilità per accertamenti tecnico/peritali o la disponibilità per eventuale visita medico-legale. Solo al termine dell'attività istruttoria, la società di gestione informerà il danneggiato circa l'esito dell'istanza.

Qualora la pratica sia meritevole di accoglimento e previo raggiungimento di una ipotesi di bonario componimento, il Comune avvierà il procedimento che porterà alla liquidazione in genere entro il termine di 90 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo di transazione.

MODULISTICA PER LA DENUNCIA DI SINISTRO

Spett.le Comune di Bari Ripartizione Stazione Unica Appaltante

OGGETTO: DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

Io sottoscritto _____ nato a
il ___/___/___ residente in _____ via _____
di professione _____ tel./cell. _____

DICHIARO, SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITA', QUANTO SEGUE:

che il giorno ___/___/___, alle ore ___ in _____ alla via _____
a causa di _____

ho riportato i seguenti danni alla persona (se vi sono):

ho riportato danni materiali (se vi sono):

al veicolo: tipo _____ targa _____ ultima revisione il _____
di proprietà di: _____ nato a _____ il ___/___/___
residente in _____ alla via _____
condotto da: _____ nato a _____
il ___/___/___ residente in _____ alla via _____

LE CONDIZIONI DI TEMPO E LUOGO ERANO QUELLE DI SEGUITO INDICATE: (da compilare solo
in caso di sinistro stradale sottolineando quelle di proprio interesse)

caratteristiche strada: rettilineo/curva/intersezione/senso unico/doppio senso/pianeggiante/cunetta
dosso/discesa/non ricordo;

condizioni della strada: asfalto/sterrato/basolato/marciapiede/selciato/dissesti/avvallamenti/strada
allagata/bagnata/ tombini sporgenti/tombini infossati/tracciati di scavo/lavori in corso/non ricordo;

condizioni meteo: sereno/pioggia/neve/vento forte/nebbia/grandine/non ricordo /altro;

intervento autorità: nessuna/carabinieri/polizia di Stato/Polizia Municipale/Guardia di Finanza/118

**ESISTONO / NON ESISTONO testimoni diretti del fatto di cui fornisco le seguenti
generalità:** _____

Allego la seguente documentazione in copia: carta di circolazione certificato di proprietà
 patente certificato idoneità alla guida di ciclomotore documento di identità codice
fiscale preventivi /fatture
 referto pronto soccorso/scheda 118 rilievi fotografici altro _____

, il ___/___/___ il denunciante

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/La sottoscritto/a autorizza, ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30.06.2003 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune di Bari e per esso le società che gestiscono i sinistri, al trattamento dei propri dati personali, comuni, sensibili e giudiziari (comprese dichiarazioni e fotografie della propria persona). Dichiaro inoltre di essere informato sulle disposizioni vigenti contenute nel citato Codice in materia di protezione dei dati personali.

Luogo, _____ Data _____ e Firma _____ il ___/___/___ I _____ denunciante

Modalità di presentazione della denuncia di sinistro

La denuncia del sinistro può essere:

- presentata a mezzo del servizio postale (Comune di Modugno - Servizio Avvocatura e Contenzioso – Piazza del Popolo n. 16- 70026 Modugno)**
- consegnata a mani all'ufficio Protocollo del Comune di Modugno, alla Piazza del Popolo n. 16;**
- inviata tramite PEC all'indirizzo: comune.modugno@pec.rupar.puglia.it**

Documenti necessari per denunciare un sinistro

Ove disponibile, presentare la seguente documentazione:

- Verbali del Corpo di Polizia Municipale, Polizia Stradale, dell'Arma dei Carabinieri;**
- Documentazione fotografica;**
- Documenti giustificativi di spesa (preventivi, ricevute o fatture fiscali);**
- Documentazione sanitaria e certificati di pronto soccorso (da riporre in busta chiusa);**
- Eventuali dichiarazioni testimoniali.**

Recapiti utili alla cittadinanza

C.S.&A. CONSULTING sas (per sinistri di importo inferiore alla franchigia occorsi a decorrere dal 7.11.2012)

Ufficio di front-office a disposizione dei terzi danneggiati dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 14:00:

Viale della Resistenza, 188

70125 BARI

Tel./Fax 0805650823

Email: sinistri.bari@cseaconsulting.it

Indirizzo PEC: **cseacounsulting.sinistri@pec-mailbox.it**

Numero verde dedicato al servizio: 800-051-332 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00)

COMUNE DI MODUGNO

Servizio Avvocatura e Contenzioso

Viale della Repubblica n. 46

70026 Modugno

Indirizzo mail: avvocatura@comune.modugno.ba.it

PEC: ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Sei l'avvocato difensore del sinistrato? Informazioni utili sull'esecuzione delle sentenze

In caso di riconoscimento da parte dell'Autorità Giudiziaria della responsabilità dell'Ente, il Servizio 6 Avvocatura e Contenzioso è competente per la predisposizione della determinazione di impegno di spesa e per la successiva liquidazione di quanto statuito dalla sentenza, sempre che gli importi siano inferiori alla franchigia prevista dalla vigente polizza assicurativa in essere per RCT -RCO.

Per ricevere il pagamento della sorte capitale e delle spese legali, l'avvocato difensore del ricorrente dovrà inviare, la seguente documentazione:

- nota specifica dettagliata (per sorte capitale e spese) con indicazione del regime fiscale dell'avvocato;**
- copie del documento di identità e del codice fiscale di parte attrice;**
- copie del documento di identità e del codice fiscale dell'avvocato, se distrattario;**
- copie di eventuali giustificativi di spesa dei quali si chiede il rimborso;**
- fattura quietanzata del CTU (nonché il decreto di liquidazione dello stesso);**
- F23 quietanzato per la registrazione della sentenza se effettuata dall'avvocato;**
- codice IBAN di parte attrice per effettuare il bonifico di liquidazione della sorte capitale;**
- codice IBAN dell'avvocato in caso di distrazione in favore del difensore dell'attore per poter effettuare il bonifico di liquidazione delle spese legali.**

Le convenzioni di negoziazione assistita

Con il Decreto Legge n. 132/2014 recante *"Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile"*, convertito con modificazioni in Legge n. 162/2014, sono state introdotte nell'ordinamento *"disposizioni idonee a consentire da un lato, la riduzione del contenzioso civile, attraverso la possibilità del trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria, d'altro lato, la promozione, in sede stragiudiziale, di procedure alternative alla ordinaria risoluzione delle controversie nel processo"*. L'istituto della negoziazione assistita è stato, di recente, oggetto di intervento legislativo con il D.lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia).

Con la Riforma della Giustizia di Marta Cartabia cambiano anche le regole della negoziazione assistita, in particolar modo per quanto riguarda il gratuito patrocinio e la procedura stragiudiziale.

Oltre a velocizzare la risoluzione delle controversie, le parti in accordo potranno beneficiare della procedura telematica. In particolar modo, gli atti del procedimento dovranno essere firmati in base alla normativa del Codice di Amministrazione Digitale (CAD).

La negoziazione assistita è vista come una delle migliori soluzioni al fine di evitare il sovraffollamento all'interno delle aule dei tribunali. Inoltre, permette anche di non sovraccaricare il sistema giudiziario con delle cause che rischiano di durare eccessivamente e che potrebbero essere evitate.

Uno degli obiettivi della Riforma, tuttavia, è l'estensione del gratuito patrocinio, che consente ai cittadini che hanno i giusti requisiti di usufruire dell'assistenza legale statale e alla negoziazione assistita.

In tal modo si incentiva il ricorso alla negoziazione assistita, evitando, se possibile, di andare in tribunale. Al tempo stesso verrà garantito ai cittadini un metodo alternativo di risoluzione delle controversie, funzionale ma anche meno oneroso.

Per avvalersi del gratuito patrocinio nella negoziazione assistita bisognerà presentare l'istanza al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del tribunale competente della controversia in oggetto. Successivamente, il Consiglio dovrà pronunciarsi entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta, avvisando immediatamente il richiedente.

Gli atti e l'accordo conclusivo, dunque, dovranno essere trasmessi via Pec oppure ad un altro recapito elettronico. Gli avvocati dovranno certificare la sottoscrizione delle parti attraverso la firma elettronica, che sia qualificata o avanzata. Escluse dalla modalità telematica, invece, le dichiarazioni del terzo. In particolare, la risoluzione dei conflitti e delle controversie in via stragiudiziale viene favorita dall'introduzione di un nuovo istituto: le convenzioni di negoziazione assistita da un avvocato.

La legge la definisce in termini di accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati.

La finalità della negoziazione assistita è "risolvere in via amichevole" una controversia civile in quanto si tratta a tutti gli effetti di uno strumento di alternative dispute resolution, volto a veicolare la trattazione delle controversie destinate ad essere oggetto di un provvedimento giurisdizionale fuori dalle aule giudiziarie.

La procedura di negoziazione assistita consiste essenzialmente nella sottoscrizione da parte degli interessati in lite di un accordo (c.d. convenzione di negoziazione) mediante il quale esse convengono di cooperare per risolvere in via amichevole una controversia vertente su diritti disponibili tramite l'assistenza degli avvocati, nonché nella successiva attività di negoziazione vera e propria, la quale può portare al raggiungimento di un accordo.

Due sono le ipotesi di negoziazione assistita previste dal nuovo intervento normativo: procedura facoltativa o volontaria e procedura obbligatoria.

La negoziazione assistita è obbligatoria, nel senso che sussiste l'obbligo di invitare, tramite l'avvocato, l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, per chi intenda:

- **esercitare in giudizio un'azione in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;**
- **proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000 €, ad eccezione delle controversie assoggettate alla disciplina della c.d. mediazione obbligatoria.**

In tali casi, l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.

Il giudice, quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine previsto dalle parti nella convenzione stessa per la durata della procedura di negoziazione. Se invece la negoziazione non è stata esperita, il giudice assegna alle parti il termine di 15 giorni per la comunicazione dell'invito a stipulare la convenzione e, contestualmente, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine previsto dalle parti nella convenzione stessa.

La condizione di procedibilità si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro 30 giorni dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il periodo di tempo previsto dalle parti nella convenzione per la durata della procedura di negoziazione.

a) Il procedimento della negoziazione assistita

Il legale del cittadino sinistrato formula alla controparte Comune di Modugno un invito a stipulare una convenzione di negoziazione inviandola ai seguenti recapiti:

PEC: ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Tale invito deve indicare l'oggetto della controversia che non può riguardare diritti indisponibili, né, come aggiunto in sede di conversione, vertere in materia di lavoro.

Inoltre deve contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli art. 96 e 642, c. 1, c.p.c.;

Se l'invito è rifiutato o non è accettato entro 30 giorni, ovvero vi è dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati, può essere proposta la domanda giudiziale.

In particolare, quanto alla redazione della convenzione di negoziazione occorre precisare che, a norma dell'art. 2, essa:

- **deve indicare il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e, come aggiunto in sede di conversione, non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti;**
- **deve altresì indicare l'oggetto della controversia;**
- **va redatta in forma scritta a pena di nullità;**
- **va sottoscritta dalla parti e dagli avvocati, i quali certificano l'autografia delle sottoscrizioni;**

Sul punto va sottolineato come l'assistenza degli avvocati sia, quindi, obbligatoria. Al fine di contenere la dilatazione della spesa pubblica, mediante aggravii connessi al conferimento di incarichi ad avvocati del libero foro, è imposto al Comune di Modugno, quale pubblica amministrazione, l'obbligo di affidare, la convenzione di negoziazione alla propria Avvocatura.

Pertanto, nel caso in cui sussista la volontà dell'Amministrazione Comunale di aderire all'istanza di convenzione di negoziazione, il Servizio Avvocatura darà riscontro all'avvocato difensore del sinistrato ai fini della fissazione del primo incontro (presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale in Viale della Repubblica n. 46, Modugno) e della formalizzazione dell'accordo o del mancato accordo, giusta previsione ex art. 2 co. I bis D.L. 132/14.

b) Esito della negoziazione

Lo svolgimento della negoziazione può portare ad un risultato positivo o negativo. In caso di mancato accordo viene redatta la dichiarazione di mancato accordo che gli avvocati designati certificano.

In caso, invece, di accordo raggiunto la convenzione deve essere conforme alle norme imperative e all'ordine pubblico, è sottoscritta dalle parti e dagli avvocati che le assistono e costituisce titolo esecutivo.

I presupposti del risarcimento del danno i limiti alla responsabilità del Comune

Il cittadino che si ritenga danneggiato per fatto imputabile alla civica amministrazione in relazione agli obblighi di manutenzione, controllo e vigilanza rivenienti dall'esercizio delle funzioni istituzionali, può rivolgere istanza volta all'espletamento dell'istruttoria ed eventuale formulazione di un'offerta risarcitoria secondo l'iter procedimentale descritto nei paragrafi precedenti.

Sin d'ora è possibile definire i limiti di ammissibilità di siffatte istanze, avuto riguardo alle fattispecie di danno maggiormente ricorrenti e alle concrete modalità di accadimento che, anche alla luce degli arresti giurisprudenziali in materia, possono determinarne il rigetto.

Sinistri provocati da dissesto stradale: costituisce jus receptum il principio secondo cui il danneggiato che adduca la responsabilità della pubblica amministrazione in relazione a sinistro che si assuma provocato da un dissesto stradale è, in ogni caso, obbligato a fornire la piena prova del fatto storico e della riconducibilità, sotto il profilo eziologico, dell'evento di danno ad una insidia (o trabocchetto) caratterizzata dal duplice concorrente requisito della non visibilità e non prevedibilità. Per contro, allorquando l'utente della pubblica via, attraverso l'uso dell'ordinaria diligenza, avrebbe potuto avvedersi e quindi evitare la lamentata situazione di pericolo, alla condotta del terzo potrà riconoscersi piena efficienza eziologica nella causazione dell'evento, sino ad escludere del

tutto la responsabilità del danneggiante.

Altri fattori idonei ad escludere la responsabilità dell'Ente proprietario della strada sono:

1. la riconducibilità del dissesto a manomissioni del suolo pubblico autorizzate, in via preventiva, per l'esecuzione di lavori interessanti, a qualunque titolo, il manto stradale, gravando, in tal caso, ogni responsabilità per danni a terzi sul concessionario/ ditta esecutrice dei lavori, sino alla regolare riconsegna dell'area occupata;

2. la riconducibilità del dissesto a lavori eseguiti nell'ambito di ogni altra tipologia di contratto di appalto, con conseguente ripartizione delle responsabilità secondo le regole di cui alla vigente disciplina codicistica (artt. 1655 e ss. c.c.);

3. trasferimento convenzionale degli obblighi di manutenzione e vigilanza della strada pubblica in capo ad altro soggetto: a titolo di esempio, vengono in rilievo i sinistri verificatisi nell'area dell'agglomerato industriale di Bari, imputabili, ai sensi della convenzione stipulata in data 10.8.2022, per la durata di tre anni decorrenti dalla sottoscrizione, al Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari (Consorzio ASI), espressamente obbligato all'esecuzione di ogni intervento manutentivo (anche della pubblica illuminazione, della segnaletica stradale, del verde e dell'arredo urbano) nonché all'assicurazione per infortuni stradali e alla relativa gestione dei sinistri;

4. presenza di manufatti o impianti riconducibili ai titolari di c.d. sottoservizi (ENEL, Telecom, AQP, etc.), espressamente tenuti, con particolare riguardo alla manutenzione dei tombini, a *"provvedere al monitoraggio del corretto stato di manutenzione dell'area (oggetto di concessione permanente di suolo pubblico, ndr) ed in caso di cedimento del tombino rispetto al piano stradale provvedere al livellamento"*.

Sinistri imputabili a c.d. caso fortuito: rientra nella nozione di caso fortuito sia l'alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile (si pensi alla presenza di una chiazza d'olio su sede stradale), sia la condotta dello stesso danneggiato, ricollegabile alla omissione di normali cautele esigibili in situazioni analoghe.

Anche in tali casi deve escludersi la responsabilità dell'Amministrazione per sinistri non riconducibili a situazioni di pericolo intrinsecamente connesse al bene demaniale, né rimovibili per tempo attraverso l'impiego della diligenza in concreto esigibile dall'Ente comunale.

Sinistri provocati da animali randagi: ai sensi della normativa vigente (Legge quadro n. 281/91 e Legge della Regione Puglia n. 12/95) incombe alla Azienda Sanitaria Locale l'attività di vigilanza e recupero dei cani randagi, residuando in capo all'Amministrazione comunale la costruzione e gestione di canili e rifugi sanitari, nonché (in generale) l'adozione di misure volte ad evitare che animali randagi possano arrecare danno a persone o

cose nel territorio comunale, ferma restando la competenza operativa in materia delle ridette Aziende Sanitarie, dipendenti dalla Regione e strumentali per l'erogazione dei servizi sanitari regionali.

Discende da quanto sopra che nessuna responsabilità appare ascrivibile all'Amministrazione comunale in siffatte fattispecie di danno, avuto riguardo alle attività che il Comune di Modugno ha posto in essere per contrastare il fenomeno del randagismo anche nelle more della realizzazione del canile comunale (contratti di affidamento del servizio di ricovero e mantenimento dei cani randagi, attività di sterilizzazione di cani e gatti randagi e per l'applicazione di micro chips volti a favorirne il controllo, provvedimenti recanti misure di sostegno alle associazioni animaliste operanti sul territorio etc.) e tenuto conto che il Servizio Ambiente del Comune di Modugno provvede puntualmente a dare comunicazione alla ASL di eventuali avvistamenti o segnalazioni di animali randagi sul territorio, al fine di consentirne il recupero.

Normativa di riferimento

L. 20.03.1865, n. 2248, all. F) art. 22:

c o . 2 *"Sono considerati come parte di queste strade per gli effetti amministrativi contemplati nella presente legge i fossi laterali che servono unicamente o principalmente agli scoli delle strade, le contro banchine, le scarpe in rialzo e le opere d'arte d'ogni genere stabilite lungo le strade medesime, non che le aiuole per deposito di materiali, le case di ricovero e quelle per abitazioni di cantonieri."*

c o . 3 *"Nell'interno delle città e villaggi fanno parte delle strade comunali le piazze, gli spazi ed i vicoli ad esse adiacenti ed aperti sul suolo pubblico, restando però ferme le consuetudini, le convenzioni esistenti ed i diritti acquisiti."*

c o . 4 *" I tronchi delle strade nazionali e provinciali compresi nell'abitato di una città o villaggio fanno parte delle strade comunali, salvo il concorso dello Stato o della provincia nelle spese di mantenimento o di miglioramento come all'art. 41 e seguenti." che classificano, rispettivamente, le strade provinciali e quelle comunali;"*

R.D. 15.11.1923, n. 2506:

a r t . 1 L e t t . D) : *"Le strade pubbliche, fatta eccezione per le vicinali, si dividono in 5 classi:*

d) Appartengono alla 4^a classe: le strade che congiungono il maggior centro d'un comune coi maggiori centri dei comuni contigui, in quanto non comprese nelle classi precedenti; quelle che congiungono il maggior centro d'un comune con le sue frazioni, con la chiesa parrocchiale, col cimitero, con la prossima stazione ferroviaria, tramviaria, o con un porto marittimo, lacuale o fluviale; quelle che congiungono le principali frazioni d'un comune; quelle che sono nell'interno dei luoghi abitati e non costituiscono traverse di strade delle prime tre classi."

A r t . 5 : *"Alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di 4^a classe provvedono i rispettivi comuni a totali proprie spese."*

L. 12.02.1958, n. 126:

art. 8, "Procedura per la classificazione delle strade comunali.

La classificazione delle strade comunali e' fatta con deliberazione del Consiglio comunale.

La deliberazione e' pubblicata nell'albo pretorio del comune per 15 giorni consecutivi e gli interessati possono presentare opposizione entro i 15 giorni successivi alla scadenza di detto termine. La deliberazione e le eventuali opposizioni sono trasmesse alla Giunta provinciale amministrativa in sede amministrativa, per le sue definitive determinazioni".

D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 Nuovo Codice della Strada:

art. 2, co. 5: "Riguardo al loro uso e funzionalità ai fini della circolazione, nonché per le esigenze di carattere amministrativo, le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade "statali", "regionali", "provinciali", "comunali", secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune. Per le strade destinate esclusivamente al traffico militare e denominate "strade militari", ente proprietario è considerato il comando della regione militare territoriale."

art. 14: "Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade:

1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:

a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché' delle attrezzature, impianti e servizi;

b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;

c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:

a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo;

b) all'accertamento delle violazioni alle disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni.

3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.

4. Per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune”.

art. 21: "Opere, depositi e cantieri stradali

1. Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di cui all'articolo 26 è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.

2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.

3. Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, nonché agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonché le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle del regolamento, ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilioneottantamila a lire quattromilionitrecentoventimila.”

art. 32: "Segnalamento e delimitazione dei cantieri.

1. Gli accorgimenti necessari alla sicurezza e alla fluidità della

circolazione nel tratto di strada che precede un cantiere o una zona di lavoro o di deposito di materiali, consistono in un segnalamento adeguato alle velocità consentite ai veicoli, alle dimensioni della deviazione ed alle manovre da eseguire all'altezza del cantiere, al tipo di strada e alle situazioni di traffico e locali.

2. In prossimità di cantieri fissi o mobili, anche se di manutenzione, deve essere installato il segnale LAVORI (fig. II.383) corredato da pannello integrativo indicante l'estesa del cantiere quando il tratto di strada interessato sia più lungo di 100 m. Il solo segnale LAVORI non può sostituire gli altri mezzi segnaletici previsti nel presente articolo e in quelli successivi riguardanti la sicurezza della circolazione in presenza di cantieri stradali.

3. Conformemente agli schemi segnaletici di cui all'articolo 30, comma 4, devono essere utilizzati, ove previsti, i seguenti segnali:

a) divieto di sorpasso (figg. II.48 e II.52) e limite massimo di velocità (fig. II.50);

b) segnali di obbligo:

1) direzione obbligatoria (figg. II.80/a, II.80/b, II.80/c);

2) preavviso di direzione obbligatoria (figg. II.80/d, II.80/e);

3) direzioni consentite (figg. II.81/a, II.81/b, II.81/c);

4) passaggio obbligatorio (figg. II.82/a, II.82/b);

5) passaggi consentiti (fig. II.83);

c) strettoia (figg. II.384, II.385, II.386) e doppio senso di circolazione (fig. II.387);

d) chiusura di una o più corsie (figg. II.411/a, II.411/b, II.411/c, II.411/d), carreggiata chiusa (figg. II.412/a, II.413/a, II.413/b) e rientro in carreggiata (figg. II.412/b, II.413/c);

e) segnali di fine prescrizione (figg. II.70, II.71, II.72, II.73).

4. Se ne ricorrono i motivi e le condizioni, devono essere utilizzati anche i seguenti segnali:

a) altri segnali di divieto ritenuti necessari e relativi segnali di fine divieto in funzione delle necessità derivanti dalle condizioni locali del cantiere stradale;

b) mezzi di lavoro in azione (fig. II.388);

- c) strada deformata (fig. II.389);*
- d) materiale instabile sulla strada (fig. II.390);*
- e) segnali orizzontali in rifacimento (fig. II.391);*
- f) altri segnali di pericolo ritenuti necessari sempre con colore di fondo giallo.*

5. I mezzi di delimitazione dei cantieri stradali o dei depositi sulle strade, secondo le necessità e le condizioni locali, sono i seguenti:

- a) le barriere;*
- b) i delineatori speciali;*
- c) i coni e i delineatori flessibili;*
- d) i segnali orizzontali temporanei e dispositivi retroriflettenti integrativi;*
- e) gli altri mezzi di segnalamento in aggiunta o in sostituzione di quelli previsti, purché preventivamente autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici.*

6. Per ottenere la preventiva autorizzazione di cui al comma 5, lettera e), l'ente proprietario o concessionario deve presentare tempestiva istanza all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici indicando la necessità od opportunità del segnalamento aggiunto o sostitutivo e le modalità di tali segnalamenti e della loro apposizione, con indicazione del periodo in cui il segnalamento medesimo deve essere apposto.

Codice Civile

art. 822, C.C. : *"Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare , la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale.*

Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e

infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico”.

art. 824, C.C.: *“I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 822, se appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico.*

Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali.”

art. 826 C.C.: *“I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni.*

Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra.

Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio.”

art. 934 C.C. SEZIONE II Dell'accessione, della specificazione, dell'unione e della commistione (OPERE FATTE SOPRA O SOTTO IL SUOLO)

1 . *“Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge.”*

art. 1227, co. 1, C.C.: *“Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della*

colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate."

art. 1227 C.C.: *"Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.*

Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza."

art. 1665, co. 3, C.C. *"... Se, nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro un breve termine, l'opera si considera accettata (2).*

Se il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata ancorché non si sia proceduto alla verifica (3)"....

art. 2043 C. C.: *"Risarcimento per fatto illecito. Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno."*

art. 2051 C.C.. *"Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito."*

art. 2055, C.C.: *"Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.*

Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali."

art. 2056 C.C.: *Valutazione dei danni.*

Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227.

Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento

delle circostanze del caso.”

art. 2697 C.C.: *“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda”*

art. 2729 C.C.: *“Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti. Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.”*